

Statuto e atto costitutivo

Art.1 COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione artistica e di promozione culturale denominata: Lario Ars con sede legale in 20831 Seregno (Mb) Via Montello n°10.

Art.2 FINALITA' E DURATA

L'Associazione ha sede a Seregno, via Montello n°10, con la possibilità di istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità. Il trasferimento della Sede legale o l'apertura di ulteriori sedi operative e/o di rappresentanza sul territorio nazionale non comporteranno modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione alle competenti autorità amministrative.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa persegue finalità di promozione artistica e socio-culturale come parte integrante della cultura comprendendo ogni arte figurativa (arte pittorica, fotografia, cinema, arte digitale, artigianato, editoria, design, ecc) sia a favore dei Soci che della collettività.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà (l'elenco è indicativo e non esaustivo) :

- realizzare e promuovere progetti, attività e iniziative culturali oltre a svolgere attività di gestione e conduzione di spazi espositivi;
- svolgimento di attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento in campo artistico e culturale, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage oltre alla valorizzazione e il recupero di beni artistici sul territorio;
- collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, associazioni culturali, consorzi, cooperative e organismi nazionali ed internazionali con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti;
- gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali. Il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- disponibilità a quanti, soggetti operanti nei diversi settori coinvolti, richiedano di utilizzare la conoscenze rappresentate dall'Associazione;
- organizzare, realizzare e promuovere, anche per conto terzi, progetti, spettacoli, manifestazioni, eventi, mostre, iniziative, festival, rassegne, concorsi, seminari e convegni sia nazionali che internazionali con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della cultura e dell'arte;
- promuovere scambi culturali con artisti, artigiani e designer italiani e stranieri;
- divulgazione della cultura approfondendo aspetti tecnici, pratici e di sviluppo, attraverso incontri,

seminari, discussioni, pubblicazioni, libri e dispense;

- realizzazione di iniziative editoriali mirate alla diffusione, alla didattica e alla promozione, attraverso l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

- gestire e diffondere l'informazione culturale attraverso l'uso del blog www.LarioArte.altervista.org e del web in generale;

- svolgere attività editoriale a stampa e su altri supporti attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell'ambito degli scopi perseguiti dall'Associazione.

Per il conseguimento delle finalità l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie.

Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

- a) compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- b) assumere partecipazioni in altri organismi simili che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
- c) avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- d) promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non in caso di particolari necessità ossia per assicurare il regolare funzionamento e l'apertura di eventuali spazi espositivi o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art.3 OGGETTO SOCIALE

Sono compiti dell'Associazione:

- a) favorire l'estensione dell'attività culturale nel promuovere iniziative artistiche nell'ambito della Regione, scambi culturali ed espositivi con altre similari associazioni regionali ed extra-regionali;
- b) organizzare iniziative culturali ed artistiche, mostre ed esposizioni di disegno, pittura, scultura, ceramica, fotografia, nonché incontri di poesia e tutte quante le attività di ordine artistico e culturale. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, sovvenzione, contributo e sponsorizzazione erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- c) promuovere o favorire mostre di propri associati o di gruppi di essi o di singoli operatori. Si specifica che l'Associazione non ha finalità di lucro.

Il Fondo Sociale dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative ordinarie e da quelle straordinarie eventualmente deliberate;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze risultanti dai rendiconti annuali;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche pubblici le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali ;
- contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, fondazioni private, enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da entrate derivanti da sponsorizzazioni, convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati per la gestione di iniziative previste dal presente statuto;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da iniziative promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- archivio storico fotografico, marchio associativo, sito web e canali informatici.

Le uscite dell'associazione sono costituite:

- dalle uscite per la gestione annuale d'esercizio;
- dalle uscite straordinarie, quali ad esempio quelle destinate a incrementare dei capitali fissi e delle attrezzature.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2020.

Art.4 AMMISSIONE DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta.

Le persone giuridiche che possono far parte dell'associazione, non hanno finalità di lucro o economico. Possono essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda. La domanda di ammissione sarà considerata accolta quando otterrà i 2/3 del Consiglio direttivo.

L'Associazione prevede le seguenti tipologie di soci:

- soci ordinari persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni che hanno versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, condividendo spirito, ideali e finalità dell'Associazione stessa.

Art.5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art.6 **DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art.7 **QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa, che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.8 **CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Art. 9 **CATEGORIE DI SOCI**

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci **fondatori** che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
- b) Soci **ordinari** la cui iscrizione avviene successivamente, previa presentazione di domanda e ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
- c) Soci **sostenitori**: Sono gli enti ed i privati persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private ed i Soci ordinari che intendono sostenerne il funzionamento dell'Associazione mediante la messa a disposizione di strutture edilizie od operative e/o un contributo finanziario oltre alla quota associativa annuale. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali;
- (d) Soci **onorari**. Sono soci onorari, che per speciali benemeritenze nel settore delle arti e della cultura in genere, vengono proclamati tali dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini delle maggioranze. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento di nessuna quota;
- (e) Soci **simpatizzanti**. Sono soci simpatizzanti coloro che condividono gli scopi e lo stile dell'Associazione, versano una quota una tantum per la partecipazione a limitate attività della stessa, non godono del diritto di voto attivo e passivo per la designazione degli organi sociali.

Art. 10 **ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea generale dei soci;

il Presidente;

il Vice-presidente

il Consiglio Direttivo

Art. 11 ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, e-mail o sms agli indirizzi e numeri che siano stati dichiarati per ricevere comunicazioni.

I soci hanno la possibilità di convocare l'Assemblea ordinaria, secondo quanto prevede l'art. 20 del codice civile, che indica un decimo di tutti gli associati.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e gli argomenti materie da trattare.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario a cui viene affidato il compito di redigere un resoconto della seduta. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per programmare le attività dell'anno successivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Attribuzioni dell'Assemblea. L'Assemblea:

- a) delibera sull'approvazione del rendiconto finale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) delibera sull'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e sul rendiconto finale;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori;
- e) stabilisce gli importi delle quote associative;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua

competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.12 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorse 24 ore dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti compreso il Presidente. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca e i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

La convocazione avrà un preavviso di 8(otto) giorni e sarà comunicata previo posta elettronica. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono farsi anche online, oppure, per decisioni urgenti, mediante invio di email, salvo espressa richiesta da parte anche di un solo componente il direttivo di tenere la riunione in modalità tradizionale.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, i suoi compiti sono:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) indire le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
- d) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci

Art. 14 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. LarioArs svolge la sua attività di maestro d'arte per i soci che intendono seguire i corsi proposti all'Associazione .

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di

questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Egli provvede:

- a) a convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, fissandone l'ordine del giorno;
- b) a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno.

Art. 15 VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Art. 16 SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Ha possibilità di delegare un Tesoriere che ha il compito di occuparsi dell'amministrazione dell'Associazione e che si incarica della tenuta della contabilità, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo

Art. 17 RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo se richiesto che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 18 ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 19 PATRIMONIO

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla normativa vigente.

Art. 21 **SCIoglimento**

L'atto di scioglimento dell'Associazione è deliberato dai 3/4 di tutti i componenti dell'Assemblea. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/9/2000 e al DPCM n.329 del 21/3/2001.

Art. 22 **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

LarioArs

www.LarioArte.altervista.org larioarte@gmail.com

Via Montello n°10 - 20831 Seregno (Mb)

LarioArs Associazione Culturale Artistica

Via Montello n°10 - 20831 Seregno (Monza e Brianza) CF: 09484760964

mail larioarte@gmail.com